

REGOLAMENTO

per l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

(ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 in attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11)

Art. 1

1.Il presente Regolamento disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità per

l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali sul territorio del Piano di Zona Ambito S6, adottate ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 in attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Il presente Regolamento risponde all'esigenza di garantire ai cittadini, in conformità alle indicazioni regionali in materia e nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri, nonché il miglioramento continuo della qualità degli stessi, attraverso gli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale.
- 2. Per "amministrazione competente", s'intende l'dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli

abilitativi e sui servizi erogati;

3. Per "autorizzazione" si intende il provvedimento che consente alle strutture e ai servizi pubblici e privati di cui al

presente regolamento di esercitare le proprie attività.

4. Per "accreditamento istituzionale" si intende il provvedimento che consente alle strutture e ai servizi pubblici e privati di cui al presente regolamento, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

Art. 3 - Soggetti

1.1 soggetti pubblici e privati che intendono gestire strutture ed erogare servizi sul territorio del Piano di Zona Ambito S6,

nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Campania, devono dotarsi dei titoli abilitativi di cui

- ai successivi artt. 7 e 8, distinti in ragione del tipo di attività espletata.
- 2. l'amministrazione competente titolare dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento è individuata nell'ufficio di piano ed è composta:
- a) L'Amministrazione Competente è composta come di seguito riportato,
- a) Per le funzioni relative alle autorizzazioni da:

Il Coordinatore dell'Ufficio dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 o delegato;

- Il Referente dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, individuato dal Direttore;
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui è situata la struttura o sostituto;
- Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune in cui è situata la struttura o sostituto;
- b) Per le funzioni relative all'accreditamento ed alla vigilanza da:
- Il Direttore dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 o delegato;

- Il Referente dell'Ufficio di Piano dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, individuato dal Direttore.
- Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune in cui è situata la struttura o sostituto;
- L'Amministrazione Competente potrà essere integrata, se indispensabile, da un medico del Dipartimento di Prevenzione, designato dall'ASL SA2.

Art. 4 - Esclusioni

- 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le strutture e i servizi:
- a) finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione;
- b) finalizzati alla restrizione, anche provvisoria, della libertà personale;
- c) relativi alle attività oratoriali di cui alla L. n. 206/93, c.d. "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del ruolo":
- d) rivolti a persone affette da patologie croniche o acute, che necessitano di assistenza sanitaria continuativa e tali da richiederne il ricovero a servizi e strutture a carattere prevalentemente sanitario.

Art. 5 - Strutture soggette all'autorizzazione

- 1. Sono sottoposte all'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7 le strutture operanti sul territorio dell'Amministrazione Competente è composta come di seguito riportato,
- a) Per le funzioni relative alle autorizzazioni da:
- Il Direttore dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 o delegato;
- Il Referente dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, individuato dal Direttore;
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui è situata la struttura o sostituto;
- Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune in cui è situata la struttura o sostituto;
- b) Per le funzioni relative all'accreditamento ed alla vigilanza da:
- Il Direttore dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 o delegato;
- Il Referente dell'Ufficio di Piano dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, individuato dal Direttore.
- Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune in cui è situata la struttura o sostituto;
- L'Amministrazione Competente potrà essere integrata, se indispensabile, da un medico del Dipartimento di Prevenzione, designato dall'ASL SA2.6 di cui all'allegato A del presente regolamento, in possesso dei requisiti di cui al successivo

art. 6.

Art.6 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è necessario il possesso dei requisiti:
- 1. strutturali e ambientali comuni:
- 2. Rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche s'intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alle strutture se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;

- 3. ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- 4. dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
- 5. dotate di uno spazio per le funzioni amministrative;
- 6. fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.

All'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale e una semiresidenziale. In deroga a quanto sopra, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/Consorzio valle dell'Irno S6 può rilasciare autorizzazioni e indirizzate ai competenti uffici comunali, a più di una struttura residenziale nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni:

- i servizi risultano pienamente autonomi e indipendenti;
- la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per disabili non supera nel massimo i 32 (trentadue) utenti;
- la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per anziani non supera nel massimo i 64 (sessantaquattro) utenti;
- nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non supera i sedici utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il 30% della superficie abitabile dell'edificio.

b) organizzativi, professionali e funzionali:

- 1. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dall'allegato A;
- 2. il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti e i rapporti richiesti dal Comune di ubicazione e/o attuazione e dall'amministrazione competente del Piano di Zona Ambito S6, dalla Regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa;
- 3. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nell'allegato A;
- assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti, per i quali deve essere garantita la partecipazione all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
- 5. definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individuali che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche; nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i competenti servizi sociali d'Ambito e devono garantire l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, nonché il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;
- 6. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione riguardante ciascun ospite e i progetti personalizzati;
- 7. garantire l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.
- c) specifici indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato A del presente regolamento;
- d) eventuali, comuni o specifici, previsti dal Piano Sociale Regionale di cui all'art. 20 della L.R. n. 11/07.

Art. 7 Autorizzazione delle strutture di cui all'Allegato A

L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti e i trasferimenti delle strutture di cui all'allegato A al presente regolamento e ubicate nell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente del Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, laddove necessario, avvalendosi degli uffici tecnici comunali.

- 2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che:
- a) risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel Piano Sociale Regionale;
- b) risultano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme generali, in particolare quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro;
- c) hanno adottato una Carta dei Servizi conforme allo schema di cui alla DGR Campania n. 1835 del 20 novembre 2008.
- 3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a strutture i cui soggetti responsabili hanno riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del Codice Penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione.
- 4. Al fine di consentire il riscontro della sussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione, l'istanza deve essere corredata della documentazione elencata nell'apposita istanza di richiesta autorizzazione, nonché di ogni altra eventuale attestazione e/o documentazione ritenuta necessaria dall'operatore professionale incaricato della valutazione e/o prevista da successive integrazioni legislative.
- 5. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 avvalendosi degli uffici tecnici comunali, verifica, disponendo tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza al protocollo generale dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, adotta il provvedimento di autorizzazione o diniego.
- 6. Il provvedimento di autorizzazione deve necessariamente indicare:
- a) la denominazione;
- b) la tipologia di servizi svolti;
- c) i destinatari;
- d) l'ubicazione;
- e) la capacità ricettiva massima;
- f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.
- 7. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'irno S6, prima di adottare il provvedimento di diniego, comunica ai soggetti interessati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
- 8. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della struttura, entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/Consorzio Valle dell'Irno S6, specificando la causa della variazione e i tempi della sua permanenza.
- 9. Nel caso di sospensione dell'attività, il titolare della struttura è tenuto a darne comunicazione entro 10 (dieci) giorni all'amministrazione competente del Piano di Zona Ambito S6; la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi comporta la decadenza del titolo abilitativo, ai sensi del successivo art. 13.
- 10. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'irno S6, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione, trasmette all'ufficio regionale preposto all'Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi di cui all'art. 43 della L.R. n. 11/07, copia dell'atto autorizzativo rilasciato.

Art. 8 Dichiarazione di inizio attività per i servizi di cui all'Allegato B

- I servizi di cui all'allegato B e attuati nell'Ambito S6 possono essere svolti dai soggetti, pubblici o privati, mediante dichiarazione di cui all'art. 19 L. n. 241/1990, attestante:
- a) il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti, per ciascuna tipologia, dallo stesso allegato B del presente regolamento, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel Piano Sociale Regionale;
- b) l'adozione della Carta dei Servizi di cui alla DGR Campania n. 1835/2008.
- 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/Consorzio Valle dell'Irno S6. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Piano di Zona Ambito S6.
- 3. L'amministrazione competente del Piano di Zona Ambito S6, in caso di accertata carenza delle
- condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine fissato dall'amministrazione competente dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni.
- 4. Al fine di consentire il riscontro della sussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione, l'istanza deve essere presentata con allegata documentazione, nonché corredata di ogni altra eventuale attestazione e/o documentazione ritenuta necessaria dall'operatore professionale incaricato della valutazione e/o prevista da successive integrazioni legislative.
- 5. Nella dichiarazione di inizio attività, devono essere necessariamente indicati:
- a) la denominazione;
- b) la tipologia di servizi svolti;
- c) i destinatari;
- d) l'ubicazione;
- e) la capacità ricettiva massima;
- f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale;
- g) assenza, per i soggetti di cui alla lettera f), di condanne definitive per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del Codice Penale, attestata con il metodo dell'autocertificazione.
- 6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, i soggetti, entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta variazione, sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione competente del ritenuta necessaria dall'operatore professionale incaricato della valutazione e/o prevista da successive integrazioni legislative.
- 7. Nel caso di sospensione dell'attività, il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro 10 (dieci) giorni
- all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6,. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 6 (sei) mesi comporta la cessazione degli effetti del titolo abilitativo. La ripresa dell'attività è subordinata alla presentazione di una nuova dichiarazione di inizio di attività, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
- 8. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, trasmette all'ufficio regionale preposto all'Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi di cui all'art. 43 della L.R. n. 11/07, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, copia delle dichiarazioni di inizio attività per le quali non è stata inibita l'attività, specificando la causa della variazione e i tempi della sua permanenza.

Art. 9 - Autorizzazione per i servizi sperimenati.

1. La Regione Campania favorisce l'arricchimento dell'offerta dei servizi, attraverso la sperimentazione di servizi residenziali e semi-residenziali innovativi, fatta salva la presenza dei requisiti e condizioni di cui al precedente art. 6.

- 2. Relativamenté a servizi da attuare nell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6,, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, e deve recare in allegato il progetto sperimentale che il soggetto titolare della struttura intende realizzare. L'autorizzazione è disposta in via provvisoria, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del competente settore della Giunta Regionale.
- 3. Entro 45 (quarantacinque giorni) dalla ricezione della richiesta, il settore competente della Giunta Regionale rende il prescritto parere e lo trasmette all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, che, nei successivi 15 (quindici) giorni, emette il provvedimento di autorizzazione provvisoria o di diniego.
- 4. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata per un periodo sufficiente a valutare l'efficacia e la validità del progetto sperimentale e comunque per massimo 3 (tre) anni.
- 5. Entro il termine di validità dell'autorizzazione provvisoria, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, di concerto con il settore competente della Giunta Regionale e sentito il soggetto gestore, valuta l'andamento della sperimentazione: se l'esito della sperimentazione risulta positivo, si provvede al rilascio di autorizzazione definitiva; in caso contrario, si dispone la revoca dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 10 - Aggiornamento delle tipologie di strutture e servizi

1. L'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, accoglie il disposto normativo secondo cui la Giunta Regionale, in sede di adozione del Piano Sociale Regionale di cui all'art. 20 co. 2 L.R. n. 11/07, può disporre l'aggiornamento della tipologia delle strutture e dei servizi di cui agli allegati A e B, individuando contestualmente la disciplina abilitativa, i relativi requisiti e i termini per l'adeguamento.

Art. 11 - Vigilanza e controllo

- 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi di cui al precedente art. 6, e sulle attività svolte, sono esercitate dall'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale, nonché per gli aspetti di natura sanitaria, dell'azienda sanitaria locale.
- 2. La vigilanza e il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali e ispezioni non programmate, e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata, in particolar modo la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla Carta dei Servizi nonché la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
- 3. Il settore competente della Giunta Regionale effettua controlli, anche a campione, sugli aspetti rilevanti dell'attività autorizzata e, in caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, e al soggetto titolare della struttura o del servizio. Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate dal settore competente della Giunta Regionale.
- 4. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento sono tenuti a inviare all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

Art. 12 - Decadenza, Sospensione e ordine di cessazione dell'attività.

- 1. L'amministrazione competente dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione di cui agli artt. 7 e 9 se riscontra la perdita o mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di decadenza è, altresì, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi violazioni della Carta dei Servizi, in caso di reiterata evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.
- 2. Nei casi di adozione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, per esercitare nuovamente l'attività deve essere presentata nuova istanza di autorizzazione.

- 3. Se in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, ovvero in qualsiasi altro modo, ivi comprese le segnalazioni provenienti da altri Ambiti Territoriali ove il soggetto svolga il servizio ovvero dall'Ufficio di tutela degli utenti di cui all'art. 48 L.R. n. 11/07, siano constatate irregolarità circa l'attività autorizzata, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, ingiunge al soggetto abilitato, entro 3 (tre) giorni dalla constatazione, la rimozione delle irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse; ove ritenuto necessario, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione dell'attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni.
- 4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni nel termine assegnato, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, dispone la sospensione ovvero la decadenza dal titolo abilitativo.
- 5. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, , se accerta lo svolgimento di attività di cui agli allegati A e B del presente regolamento senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività.
- 6. In caso di decadenza, sospensione del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nelle strutture residenziali e semiresidenziali in altra struttura. Tutti i relativi costi sono a carico del soggetto destinatario dei sopra indicati provvedimenti.
- 7. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all'allegato A in una struttura diversa da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione all'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6. Quest'ultimo, qualora verifichi l'urgenza del trasferimento, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro 15 (quindici) giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento.
- 8. L'amministrazione competente dell'Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 rilascia l'autorizzazione definitiva nei 45 (quarantacinque) giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento.
- 9. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all'allegato B in un Comune appartenente ad un Ambito diverso da quello in cui è stata effettuata la dichiarazione di inizio attività, il titolare del servizio presenta nuova dichiarazione all'amministrazione competente territorialmente.
- 10. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 è tenuto a comunicare all'ufficio regionale preposto all'Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi di cui all'art. 43 della L.R. n. 11/07, nei 3 (tre) giorni successivi all'adozione, i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 13 - Accreditamento istituzionale

- 1. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di voucher (titoli) validi per l'acquisto.
- 2. Possono essere accreditate le strutture e i servizi, in possesso dei titoli abilitativi di cui al precedente capo II e i cui soggetti gestori, pubblici o privati, risultano iscritti all'albo regionale di cui al titolo II del Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/07, con esclusione di quelli iscritti alla sottosezione a), comma 2, art. 21 del predetto Regolamento.
- 3. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15 e a quelli, aggiuntivi, eventualmente previsti dal Piano Sociale Regionale, dall'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 e da eventuali integrazioni legislative.

Art. 14 - Procedure per l'accreditamento

1. Al fine di consentire il riscontro della sussistenza dei requisiti prescritti per l'accreditamento, l'istanza, con allegata documentazione e dichiarazioni, deve essere redatta obbligatoriamente secondo la modulistica predisposta dal Piano di Zona Ambito S6.

- 2. In sede di prima applicazione, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 provvede alla pubblicazione di apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza.
- 3. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dall'amministrazione competente del Piano di Zona Ambito S6, esclusivamente per strutture e/o servizi ubicati nel coincidente Ambito Territoriale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 4. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 trasmette al settore competente della Giunta Regionale il provvedimento di accreditamento entro 15 (quindici) giorni dall'adozione dello stesso.
- 5. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 verifica, con cadenza almeno biennale, la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di decadenza dall'accreditamento. I provvedimenti di sospensione o decadenza dall'accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta Regionale entro tre giorni dalla loro adozione.
- 6. In riferimento alle attività di cui al precedente comma, l'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 verifica la coerenza e la rispondenza della struttura o del servizio accreditato rispetto alla programmazione sociale regionale e alla programmazione d'Ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi.
- 7. L'accreditamento non comporta in capo all' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni

il cui costo si ponga, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico.

Art. 15 - Requisiti per l'accreditamento

- 1. L'accreditamento è disposto dall'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/Consorzio Valle dell'Irno S6 subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'albo regionale di cui al titolo II del Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/07;
- b) possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del presente Regolamento;
- c) possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;
- d) coerenza e rispondenza dell'attività rispetto alla programmazione sociale regionale e alla programmazione d'Ambito;
- e) esperienza di almeno tre anni nel settore per il quale si richiede l'accreditamento, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento;
- f) adozione di procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione,

rintracciabilità e altro);

- g) adozione di piani annuali per la formazione del personale e strategie per l'inserimento del personale neo-assunto, di interventi di tutoraggio e formazione per il personale volontario, nonché per la riduzione del turn-over e stabilizzazione del personale.
- 2. L'amministrazione competente dell' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6 si riserva la possibilità di individuare ulteriori requisiti per l'accreditamento, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente elenco e in ogni caso conformi alle necessità operative e alle disposizioni normative, indicati in maniera puntuale nella relativa istanza di richiesta accreditamento.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Tutti i provvedimenti relativi all'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, dei servizi e dei soggetti, rilasciati dai Comuni, nel periodo di transizione tra l'approvazione del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 e l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono tutti provvisori e soggetti agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

- 2. I soggetti titolari delle strutture già in possesso di autorizzazione definitiva ai sensi del regolamento regionale n. 6 del 18 dicembre 2006 entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare all' Azienda Speciale Consortile/ Consorzio Valle dell'Irno S6, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 3. L'amministrazione competente del Piano di Zona Ambito S6, previa verifica della documentazione, rilascia l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento e trasmette il provvedimento confermativo al settore regionale competente ai fini dell'iscrizione d'ufficio nella relativa sezione dell'albo di cui all'art. 43 della legge regionale n. 11/2007.
- 4. Le strutture di cui all'allegata "A" in possesso di autorizzazione provvisoria o di rinnovo di autorizzazione provvisoria, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2006, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro 14 mesi dalla sua entrata in vigore. In caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione definitiva nel termine di cui al presente comma, le strutture e si intendono non autorizzate.
- 5. i soggetti che svolgono i servizi di cui all'allegato "B", già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono entro 2 mesi da detta data presentare dichiarazione di inizio attività attestante:
- · i requisiti indicati nell'allegato "B" per le tipologie di riferimento già posseduti;
- i requisiti indicati nell'allegato "B" per le tipologie di riferimento non ancora posseduti.

Detti servizi provvisoriamente abilitati devono adeguarsi a tutti i requisiti previsti dal presente regolamento entro 14 mesi dalla sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento nel termine suddetto i servizi si intendono non autorizzati.

Art. 17 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 in attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11

Art. 18 - Oneri

1. Ai fini dell'istruttoria delle pratiche di cui al presente regolamento i soggetti richiedenti dovranno allegare attestazione di versamento di € 50,00 da effettuare sul C/C bancario Iban: IT38R0808376210000000106790 intestato al Comune di Baronissi - Azienda Speciale Consortile/Consorzio Valle dell'Irno S6 - servizio tesoreria, con causale: diritti istruttoria pratica L.R. 11/2007-Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014

Art. 19 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione